

**L. 29 novembre 1971, n. 1097 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.**

---

**Art. 1.** Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonché nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave e miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.

Nulla e innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.

---

**Art. 2.** Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.

La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato.

---

**Art. 3.** La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente.

Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonché alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.

Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.

Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente.

Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.

---

**Art. 4.** La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.

La pena è triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.

Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.

La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennità è disposta dal soprintendente.

Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il soprintendente ai monumenti.

---

**Art. 5.** Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347 <sup>(2)</sup>.